

L'infortunio da COVID19

L'articolo 42, comma 2 del D.L. Cura Italia ha stabilito che, nei casi accertati di infezione da COVID19 in occasione di lavoro, l'Inail assicurerà la relativa tutela dell'infortunato. Costituiscono, pertanto, **infortunio sul lavoro** le infezioni da COVID19 contratte:

- nell'ambiente di lavoro
- nell'esercizio dell'attività lavorativa
- nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (cd. *infortunio in itinere*)

Sono destinatari della tutela dell'infortunato i **lavoratori dipendenti e assimilati**, in presenza dei requisiti soggettivi di cui al D.P.R. n. 1124/1965, nonché gli altri soggetti previsti dal D.Lgs. n. 38/2000 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali.

La circolare INAIL nr. 13 dello scorso 3.04.2020 ha chiarito l'ambito e le modalità di applicazione della norma del D.L. Cura Italia.

È stato anzitutto precisato che, nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un **elevato rischio di contagio**, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la **presunzione semplice** di origine professionale dell'infortunio.

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività

lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, la Circolare indica: i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali lavoratori, varrà quindi il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

Negli altri casi,

- la tutela sarà garantita se l'episodio che ha determinato il contagio è noto o possa essere provato dal lavoratore, o si possa comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga,
- in assenza di tali elementi, verrà disposto l'accertamento medico-legale, che seguirà l'ordinaria procedura privilegiando i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

In caso di contagio da COVID19 in occasione di lavoro, i datori di lavoro assicurati all'Inail dovranno assolvere all'obbligo di effettuare la denuncia/comunicazione d'infortunio ai sensi dall'articolo 53 del citato D.P.R., come per gli altri casi di infortunio.

Nella compilazione della denuncia di infortunio, particolare attenzione dovrà essere posta alla valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l'avvenuto contagio.



L'INAIL precisa che i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto decorrono solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio.

Il termine iniziale della tutela decorrerà dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da COVID19.

Con riferimento agli infortuni *in itinere*, poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, se ne dovrà limitare l'uso; pertanto, l'uso del mezzo privato deve considerarsi "necessitato" per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. L'infortunio in itinere verrà dunque riconosciuto anche se il lavoratore utilizza il mezzo privato. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

"Duri i banchi!" - curaitalia@nordestavvocati.it